

undefined

Amministratore di sostegno solo con una diagnosi clinica

Cassazione

Non bastano la contrarietà dell'interessato o le asprezze caratteriali

Carlo Rimini

La Cassazione, con l'ordinanza n. 14689/2024 depositata nei giorni scorsi, ha fissato precisi limiti alla discrezionalità del giudice, sia nel nominare un amministratore di sostegno ad una persona incapace, sia nel definire i poteri dell'amministratore. È un richiamo certamente opportuno.

L'istituto dell'amministrazione di sostegno è stato introdotto nel nostro ordinamento esattamente 20 anni fa. Lo scopo della riforma era quello di creare uno strumento più mite e flessibile rispetto all'interdizione e all'inabilitazione. Il legislatore è partito dalla constatazione per cui ogni persona non completamente in grado di valutare in modo autonomo i propri interessi ha fragili-

sto presupposto deve essere dimostrato in modo circostanziato e rigoroso. Non bastano scelte di vita inconsuete, condotte che possono apparire disordinate e stravaganti, espressione di asprezze caratteriali; non bastano generici riferimenti a patologie di origine psichica; non basta un "disturbo istrionico della personalità". Non basta neppure che la persona della quale il giudice è chiamato ad occuparsi non collabori e si sottragga alla consulenza tecnica disposta per valutare se egli abbia bisogno di un amministratore di sostegno. Occorrono invece "chiari ed univoci accertamenti clinici e diagnostici" che accertino l'esistenza di una infermità o di una menomazione fisica o psichica.

Inoltre, secondo la Cassazione, i poteri attribuiti all'amministratore di sostegno devono essere strettamente limitati a quanto necessario per proteggere l'incapace.

Privare una persona della capacità di agire e di disporre del suo patrimonio è una limitazione gravissima della libertà, limitazione che si giustifica solo sulla base di un accertamento rigoroso, quan-

tà sue proprie e quindi richiede un sostegno personalizzato. Non tutte le persone fragili devono essere completamente private di qualsiasi capacità decisionale: i poteri dell'amministratore di sostegno e le corrispondenti limitazioni alla capacità dell'amministrato devono essere ritagliati come un abito sartoriale in modo da lasciare all'amministrato la maggiore autonomia possibile. Purtroppo, però, nella prassi quotidiana dei nostri tribunali, l'applicazione pratica di questi principi è spesso deludente. Proprio la maggior discrezionalità attribuita al giudice ha portato ad una maggior propensione a nominare ad un soggetto fragile un amministratore di sostegno rispetto a quanto accadeva con la vecchia interdizione. Tuttavia, nonostante quanto la legge prevede, i poteri che vengono in concreto attribuiti all'amministratore sono frequentemente definiti in un provvedimento standard con il quale il soggetto amministrato viene privato di qualsiasi autonomia decisionale, come se fosse un interdetto. La recente ordinanza della Cassazione è un fermo richiamo contro questa prassi.

L'articolo 404 del codice civile prevede che l'amministratore di sostegno possa essere nominato solo se la persona ha una infermità o una menomazione fisica o psichica per cui si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Secondo la Cassazione, que-



Fissati limiti opportuni alla discrezionalità del giudice, servono chiari accertamenti medici

do si ha timore che la condotta della persona possa pregiudicare la sua vita e la sua serenità futura. Talvolta la nomina dell'amministratore di sostegno è richiesta da parenti interessati a salvaguardare un patrimonio che hanno l'aspettativa di ereditare e, per questo, vogliono inibire condotte di vita dispendiose o generose a favore di terzi. Non si deve allora mai dimenticare che ciascuno di noi deve rimanere libero di decidere come meglio spendere il proprio denaro, fino a che non vi è la prova di una incapacità che porta a fare scelte diverse da quelle che una persona avrebbe fatto in assenza di una infermità. Anche le persone fragili devono essere libere di fare le scelte di vita che la loro situazione consente, nei limiti di ciò che le esigenze di protezione impongono. Si potrebbe obiettare che, per cucire un abito sartoriale, occorre tempo e buona stoffa. Le sezioni dei nostri tribunali che si occupano di incapacità, per la scarsità del personale e delle risorse disponibili, nonostante la dedizione di molti magistrati, non sono la miglior bottega ove confezionare un vestito su misura.

*Ordinario di diritto privato
nell'Università di Milano*

© RIPRODUZIONE RISERVATA